



# COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

## PROVINCIA DI PISTOIA

TEL. N. 057241801

FAX N. 0572411034

### SETTORE SEGRETERIA GENERALE

## BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI INDIVIDUALI RELATIVI AL DIRITTO ALLO STUDIO Anno scolastico 2011 - 2012

Il Comune di Chiesina Uzzanese adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione dei seguenti provvedimenti:

- Legge n° 62 del 10.3.2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione";
- D.Lgs. n. 109 del 31.8.1998 e successive modifiche, inerente la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- L.R. 32/2002 del 26.07.2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- Decreto Presidente G.R. n. 47 dell'8.8.2003 "Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e sue modifiche;
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 93 del 20 settembre 2006 di approvazione del "Piano di Indirizzo Generale integrato" ex art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, con particolare riferimento all'obiettivo specifico 1.2. azione a.2);
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 941 del 17.11.2008 avente ad oggetto l'approvazione del "Quadro degli incentivi economici individuali per il triennio 2008-2010 in Toscana" ed "Indirizzi operativi e modalità procedurali per la programmazione, l'assegnazione di risorse e la gestione del sistema";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 531 del 22.06.2009 avente ad oggetto l'approvazione delle "Disposizioni integrative degli indirizzi per il diritto allo studio scolastico approvati con D.G.R. 941/08";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 23.02.2009 avente ad oggetto l'approvazione degli indirizzi regionali per la sperimentazione del comodato gratuito dei libri di testo per l'a.s. 2009/10;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 314 del 2/05/2011, relativa all'approvazione delle "Linee guida per la programmazione e progettazione integrata territoriale" – anno scolastico 2011/2012, in particolare l'Azione 5 "Diritto allo studio scolastico";
- Deliberazione della Conferenza zonale per l'Istruzione della zona Valdinievole n. 94 del 15/11/2011;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 18/11/2011;
- Determinazione del Responsabile del Settore Segreteria generale n. 207 del 19.11.2011;

Il presente bando è finalizzato all'erogazione degli incentivi economici individuali per il diritto allo studio, attraverso la formulazione di apposite graduatorie per ogni beneficiario, in ordine crescente di reddito (valore ISEE), fino all'esaurimento dei fondi disponibili, con esclusione eventuale a partire dai redditi più alti, secondo le disposizioni previste negli articoli sottoindicati.

**Si rende noto che l'erogazione dei benefici relativi ai contributi per i libri di testo è subordinata espressamente alla condizione del trasferimento dei relativi fondi da parte dello stato**

#### Art.1

#### BORSA DI STUDIO

È un beneficio ottenibile dagli studenti iscritti alla scuola **primaria o secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti Locali**, localizzata in Toscana, appartenenti a famiglie con indicatore economico equivalente (ISEE) **non superiore a € 15.000,00 ed a € 18.000,00 per gli studenti disabili**, finalizzato a contribuire alla copertura delle spese per l'istruzione sostenute dalla famiglia che viene corrisposto dal Comune ai beneficiari nel rispetto dei seguenti importi:

- Scuola primaria € 150,00;
- Scuola secondaria di primo grado € 150,00;
- Scuola secondaria di secondo grado € 250,00;

I Comuni provvederanno alla comunicazione ai soggetti beneficiari dell'avvenuta assegnazione della borsa e del corrispondente ammontare. La fruizione del beneficio avverrà tramite riscossione diretta.

**Il beneficiario non dovrà produrre documentazione di spesa.**

Si precisa che l'innalzamento della soglia di accesso I.S.E.E. è fissata ad € 18.000,00 per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con invalidità non inferiore al 66%.

#### Art. 2

#### CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DEI LIBRI DI TESTO

Il Contributo per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo scolastici può essere conseguito dagli studenti delle **scuole secondarie di primo e secondo grado, statali, paritarie private e degli Enti Locali**, appartenenti a famiglie con indicatore economico equivalente (ISEE) **non superiore a € 15.000,00**. Si precisa che l'innalzamento della soglia di accesso I.S.E.E. è fissata a € 18.000,00 per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità non inferiore al 66%.

L'entità del rimborso sarà determinata dal Comune tenendo conto della spesa effettivamente sostenuta e **documentata** dalla famiglia e delle tariffe massime indicate dal Ministero dell'Istruzione per le diverse scuole e classi.

**La spesa ammissibile a rimborso non può in ogni caso superare dette tariffe ministeriali**

Gli importi dei contributi sono determinati secondo le seguenti modalità:

- **l'importo erogato quale rimborso a ciascun singolo beneficiario non deve in ogni caso essere inferiore al 65% della spesa documentata ammissibile**. E' fatto salvo il caso dell'ultimo beneficiario posizionato in graduatoria, per il quale le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tale percentuale minima; **si precisa, inoltre, che le domande saranno soddisfatte fino ad esaurimento dei fondi disponibili;**

- **i contributi erogati dai Comuni possono essere a rimborso totale o comunque superiori al 90% della spesa documentata ammissibile, solo nel caso che il Comune in questione abbia risorse sufficienti per erogare il rimborso a tutti gli idonei, ovvero ad esaurire la graduatoria.**

Ai fini del conseguimento del contributo è necessario conservare le fatture o gli scontrini in originale (nel caso si presenti lo scontrino è necessario l'elenco dei testi acquistati), comprovanti la spesa sostenuta.

**Si rende noto che l'erogazione dei benefici relativi ai contributi per i libri di testo è subordinata espressamente alla condizione del trasferimento dei relativi fondi da parte dello stato.**

### Art. 3

#### MODALITA', CONDIZIONI E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le borse di studio ed i contributi libro vengono assegnati agli studenti aventi i requisiti, e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base di un'unica graduatoria comunale stilata in ordine crescente di valore ISEE e per ciascuna tipologia di beneficio.

Possono altresì richiedere il beneficio al proprio Comune di residenza gli studenti toscani frequentanti scuole localizzate in altra regione, qualora questa riservi le borse ed i contributi libro esclusivamente ai propri residenti.

La borsa di studio ed il contributo libri possono essere richiesti una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non è consentito richiedere i benefici già richiesti l'anno precedente in caso di ripetenza dello stesso anno, anche se presso altro istituto scolastico o indirizzo di studi.

Gli iscritti al 3°, 4° e 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado per poter richiedere il contributo libri e la borsa di studio devono in ogni caso aver conseguito la promozione nell'anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda di beneficio.

Il contributo per il rimborso dei libri di testo non è cumulabile con la fruizione del comodato gratuito dei libri di testo. In caso di accesso parziale al comodato gratuito dei libri di testo, potrà essere concesso il contributo per il rimborso libri per i testi obbligatori non assegnati in comodato. In tale ultimo caso, ai fini del calcolo del rimborso, sarà tenuta in considerazione la tariffa massima prevista diminuita del valore dei libri ottenuti in comodato.

I benefici di cui al presente bando non sono cumulabili con analoghi benefici concessi ai richiedenti da altri enti (anche privati) o istituzioni.

La concessione dei benefici è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, di alcuni requisiti specifici legati alla condizione economica effettiva dei nuclei familiari definita attraverso l'**ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)** che è un sistema nazionale di determinazione del reddito che tiene in considerazione tutti gli elementi che compongono il patrimonio familiare (e non solo il reddito rilevabile dal CUD, ex 101, o dalla denuncia dei redditi) e consente quindi maggiore equità nell'assegnazione delle provvidenze.

Per conoscere il proprio ISEE è possibile rivolgersi direttamente a: INPS, CAF (Centri di Assistenza Fiscale), Comune di residenza o Comune sede della scuola.

La domanda deve essere presentata da parte di un genitore, tutore o dallo studente maggiorenne, al Comune dove ha sede la scuola frequentata (ad eccezione degli studenti residenti in Toscana e frequentanti istituti situati nel territorio di regioni contermini che devono presentare la domanda al Comune di residenza) utilizzando appositi moduli predisposti dall'Ente e disponibili presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

Le domande devono essere corredate della copia attestazione ISEE e copia del documento d'identità del richiedente, consegnate all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Chiesina Uzzanese **entro mercoledì 28 dicembre 2011, ore 13,00**.

Farà fede il timbro con la data, apposto dal Comune in segno di ricevimento.

Coloro che invieranno le domande per posta sono responsabili del loro arrivo o meno presso il Comune.

Il Comune non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.

### Art. 4

#### ESCLUSIONI

Sono motivi di esclusione:

- la presentazione o l'arrivo delle domande oltre il termine previsto all'articolo 3 del presente bando;
- l'assenza dei requisiti richiesti dal presente bando per poter accedere ai benefici;
- la non veridicità di quanto dichiarato nelle domande presentate;

- le domande prive dell'attestazione ISEE.

**Art. 5**

**CONTROLLI E SANZIONI**

Il Comune effettua i controlli - ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti - sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.

In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre la decadenza del beneficio stesso e la restituzione di quanto eventualmente già erogato, il soggetto interessato perde il diritto a richiedere anche per il futuro gli incentivi di cui al presente atto ed è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

**Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi sono inviati alla Guardia di Finanza per l'espletamento dei controlli.**

Chiesina Uzzanese, 26.11.2011

**IL RESPONSABILE**

**Sandra Di Dente**



